

**IL REDDITO DI INCLUSIONE
E
IL REDDITO DI CITTADINANZA
A CONFRONTO**

a cura di Stefania Lanzone

29 gennaio 2019

*Il confronto tra il Reddito di Inclusione e il Reddito di Cittadinanza evidenzia come il secondo, pur definito come una misura di politica attiva del lavoro, si configuri di fatto come una **misura ibrida e confusa**, avendo l'ambizione di essere **anche** una misura di contrasto alla povertà.*

*Nonostante l'impianto originario appaia in molte parti quello del ReI, il decreto-legge prevede la sovrapposizione di finalità e di funzioni nel tentativo, fallito, di dar vita a una misura di sostegno al reddito e al lavoro che, di fatto, consiste semplicemente nell'**erogazione di un beneficio economico**.*

	REDDITO DI INCLUSIONE (ReI) (Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147)	REDDITO DI CITTADINANZA (RdC) (Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4)
NATURA	<p>E' una misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, a carattere universale, condizionata alla prova dei mezzi, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povertà e consistente in un beneficio economico e in una componente di servizi alla persona, assicurati dalla rete dei servizi e degli interventi sociali.</p> <p>Il ReI costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo povertà.</p>	<p>È una misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretto a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.</p> <p>Il RdC costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.</p>

		<p>Pensione di cittadinanza. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita, il RdC assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane. Alla Pensione di cittadinanza si applicano le regole e le procedure previste per il RdC.</p>
<p>BENEFICIARI</p>	<p>I nuclei familiari in una condizione di povertà in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:</p> <p>a) residenza e soggiorno:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno ovvero cittadino di Paesi terzi con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 2) residente in Italia, in via continuativa, da almeno 2 anni al momento di presentazione della domanda; <p>b) reddito e patrimonio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ISEE non superiore a 6.000 euro; 2) ISRE* non superiore a 3.000 euro; 3) valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro; 4) valore del patrimonio mobiliare, non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro (6.000 euro nel caso di 	<p>I nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:</p> <p>a) cittadinanza, residenza e soggiorno:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) cittadino italiano o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare con diritto di soggiorno, ovvero cittadino di Paesi terzi con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 2) residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo al momento di presentazione della domanda; <p>b) reddito e patrimonio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ISEE inferiore a 9.360 euro; 2) valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di 30.000 euro; 3) valore del patrimonio mobiliare, non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo e di 5.000 euro per ogni componente con disabilità;

unico componente, 8.000 euro per la coppia, 10.000 euro per i nuclei con almeno 3 persone);

** (ISRE: indicatore della situazione reddituale equivalente, ossia l'ISR (indicatore della situazione reddituale) diviso il parametro della scala di equivalenza, senza tener conto di eventuali maggiorazioni).*

c) godimento di beni durevoli:

1) nessuna intestazione di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità;

2) nessuna intestazione di navi e imbarcazioni da diporto.

4) valore del **reddito familiare*** inferiore ad una soglia di **6.000 euro annui** moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, incrementata a 7.560 euro ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza e a 9.360 euro nei casi di abitazione in locazione;

* Ai soli fini del RdC, il reddito familiare è determinato **al netto** dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE, fatta eccezione per le prestazioni non soggette alla prova dei mezzi. Non è incluso tra i trattamenti assistenziali l'assegno per il *bonus* bebè.

c) godimento di beni durevoli:

1) nessuna intestazione di autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, ovvero di cilindrata superiore a 1.600 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità;

2) nessuna intestazione di navi e imbarcazioni da diporto.

Non hanno diritto al RdC i nuclei familiari che hanno tra i componenti **soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie** nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

	<p>Il ReI non è compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.</p> <p>il ReI è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare.</p>	<p>Il RdC è compatibile con il godimento della NASpI e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.</p>
BENEFICIO	<p>Si articola in due parti:</p> <p>a) un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta ReI), pari, su base annua, a 3.000 euro moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza e varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare.</p> <p>In sede di prima applicazione, la soglia è considerata al 75 per cento e il beneficio economico non può superare l'ammontare annuo dell'assegno sociale incrementato del 10 per cento.</p> <p>In caso di fruizione di altri trattamenti assistenziali da parte di componenti il nucleo familiare, il valore mensile del ReI è ridotto del valore mensile dei medesimi trattamenti, esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi (es. indennità di accompagnamento).</p>	<p>Si articola in due parti:</p> <p>a) una componente ad integrazione del reddito familiare, fino alla soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;</p> <p>b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo, fino ad un massimo di 3.360 euro annui.</p> <p>L'integrazione è concessa altresì nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà.</p> <p>Il beneficio economico è esente dal pagamento dell'IRPEF, non può essere complessivamente superiore ad una soglia di 9.360 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito familiare e non può essere altresì inferiore a 480 euro annui.</p> <p>In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del RdC, il</p>

Il beneficio economico è erogato su **dodici mensilità**, con un importo che va **da circa 190 euro (187,50) mensili per una persona sola, fino a 534 euro (quest'ultima cifra è stata aumentata dalla legge di bilancio 2018) per un nucleo con 5 o più componenti.**

Numero componenti	Beneficio massimo mensile
1	187,50 euro
2	294,50 euro
3	382,50 euro
4	461,25 euro
5	534,37 euro
6 o più	539,82 euro

b) **una componente di servizi alla persona**, sulla base di **un progetto personalizzato** di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà.

maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella **misura dell'80 per cento.**

Il beneficio deve essere **fruito** entro il mese successivo a quello di erogazione. L'ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato, **è sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio erogato**, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso.

<p>DURATA</p>	<p>Massimo 18 mesi.</p> <p>Può essere rinnovato per ulteriori 12 mesi, previa sospensione per un periodo di 6 mesi prima di ciascun rinnovo.</p> <p>In caso di rinnovo, la durata è fissata, in sede di prima applicazione, per un periodo non superiore a 12 mesi.</p> <p>In caso di interruzione della fruizione del beneficio per ragioni diverse dall'applicazione di sanzioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto.</p>	<p>Massimo 18 mesi.</p> <p>Può essere rinnovato, previa sospensione per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo.</p> <p>In caso di interruzione della fruizione del beneficio per ragioni diverse dall'applicazione di sanzioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto.</p> <p>In caso di interruzione per maggior reddito derivato da una modificata condizione occupazionale e decorso almeno un anno nella nuova condizione, l'eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a prima richiesta.</p>
<p>CONDIZIONI</p>	<p>il ReI è riconosciuto dall'INPS, condizionatamente alla sottoscrizione del progetto personalizzato, eventualmente nelle forme del patto di servizio o del programma di ricerca intensiva di occupazione.</p>	<p>I soggetti maggiorenni del nucleo familiare che non lavorano e che non studiano devono rendere:</p> <p>a) dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presso i Centri per l'impiego o tramite l'apposita piattaforma digitale;</p> <p>b) adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale.</p> <p>Sono esclusi da questi obblighi i componenti il nucleo familiare beneficiari della Pensione di cittadinanza, i beneficiari del RdC pensionati o comunque di età pari o superiore a 65 anni, i componenti</p>

		<p>con disabilità. Possono essere esclusi i componenti il nucleo familiare con carichi di cura.</p>
<p>ITER</p>	<p>Richiesta: presso specifici punti per l'accesso identificati dai Comuni che si coordinano a livello di ambito territoriale;</p> <p>Riconoscimento: da parte dell'INPS previa verifica del possesso dei requisiti.</p> <p>Attuazione: <u>da parte dei Comuni</u> che si coordinano a livello di ambito territoriale.</p> <p>Erogazione: per la componente del beneficio economico tramite uno strumento di pagamento elettronico (Carta ReI) (Poste).</p> <p>Per accedere al ReI è necessario la valutazione multidimensionale, organizzata in un'analisi preliminare - presso i punti per l'accesso ed effettuata da operatori sociali - finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti, tenuto conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) condizioni e funzionamenti personali e sociali; b) situazione economica; c) situazione lavorativa e profilo di occupabilità; d) educazione, istruzione e formazione; e) condizione abitativa; f) reti familiari, di prossimità e sociali. 	<p>Richiesta: Poste e Centri di assistenza fiscale (Caf), previa stipula di una convenzione con l'INPS;</p> <p>Riconoscimento: da parte dell'INPS previa verifica del possesso dei requisiti;</p> <p>Attuazione: da parte dei Centri per l'impiego e dei Comuni;</p> <p>Erogazione: il beneficio economico é erogato attraverso la Carta Rdc (Poste).</p> <p>Il richiedente, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, deve rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ed è convocato dai Centri per l'impiego nel caso in cui appartenga a un nucleo familiare in cui vi sia almeno un componente in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) assenza di occupazione da non più di due anni; b) età inferiore a 26 anni; c) essere beneficiario della NASPI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno; d) aver sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio in corso di validità presso i Centri per l'impiego.

Patto di servizio: se la situazione di povertà è connessa alla **sola dimensione della situazione lavorativa**, il Progetto personalizzato è sostituito dal **Patto di servizio**, ovvero dal **Programma di ricerca intensiva di occupazione** (misure di politica attiva in capo ai **Centri per l'impiego** previste dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150).

Patto per il lavoro: i suddetti beneficiari stipulano presso i **Centri per l'impiego** o presso i soggetti accreditati, un Patto per il lavoro, che "assume le caratteristiche" del **Patto di servizio personalizzato** di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (*vedi pagina a lato*).

I beneficiari devono collaborare con l'operatore addetto alla redazione del bilancio delle competenze, ai fini della definizione del Patto per il lavoro e rispettare i seguenti obblighi:

- 1) **registrarsi sull'apposita piattaforma digitale;**
- 2) **svolgere ricerca attiva del lavoro;**
- 3) **accettare** di essere avviati ai corsi di formazione o riqualificazione professionale;
- 4) **sostenere i colloqui** psicoattitudinali e **le eventuali prove di selezione** finalizzate all'assunzione;
- 5) **accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue***; in caso di rinnovo del beneficio deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la **prima** offerta utile di lavoro congrua.

* Per la **definizione della congruità**, il decreto-legge si riferisce a quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015 (coerenza con le esperienze e le competenze maturate; distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico; durata della disoccupazione; retribuzione superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla indennità percepita nell'ultimo

mese precedente), in attuazione del quale è stato emanato [il decreto ministeriale 10 aprile 2018](#).

In particolare:

- a) **nei primi 12 mesi** di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta entro **100 chilometri** di distanza o comunque raggiungibile in **100 minuti** con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di **prima offerta**, ovvero entro **250 chilometri** di distanza se si tratta di **seconda offerta**, ovvero **ovunque collocata** nel territorio italiano se si tratta di **terza offerta**;
- b) **decorsi 12 mesi** di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta entro **250 chilometri** di distanza nel caso si tratti di **prima o seconda offerta**, ovvero, **ovunque collocata** nel territorio italiano se si tratta di **terza offerta**;
- c) **in caso di rinnovo** del beneficio, è congrua un'offerta ovunque collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di **prima offerta**.

Sono previste alcune **deroghe** con riferimento nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità.

Nel caso in cui sia accettata una offerta collocata oltre 250 chilometri, il beneficiario percepisce il RdC, **a titolo di compensazione** per le spese di trasferimento sostenute, per i successivi 3 mesi dall'inizio del nuovo impiego, incrementati a 12 mesi nel caso siano presenti componenti di minore età ovvero componenti con disabilità.

D.M. 10 aprile 2018

Art. 6. Distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento

1. Per i soggetti in stato di disoccupazione per un periodo fino a dodici mesi, l'offerta di lavoro è congrua quando il luogo di lavoro non dista più di **50 chilometri** dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile mediamente in **80 minuti** con i mezzi di trasporto pubblici.
2. Per i soggetti in stato di disoccupazione da oltre dodici mesi, l'offerta di lavoro è congrua quando il luogo di lavoro non dista più di **80 chilometri** dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile mediamente in **100 minuti** con i mezzi di trasporto pubblici.
3. Nel caso in cui il luogo di lavoro non sia raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblici, le distanze di cui ai commi 1 e 2 si considerano ridotte del 30%.

Il richiedente **in condizioni diverse** da quelle di cui sopra, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, è **convocato dai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei Comuni**. Agli interventi connessi al RdC il richiedente e il suo nucleo familiare accedono **previa valutazione multidimensionale** finalizzata ad indentificare i bisogni del nucleo familiare.

Nel caso in cui i bisogni del nucleo familiare siano **prevalentemente connessi alla situazione lavorativa**, i servizi competenti sono

Progetto personalizzato: se, invece, dall'analisi preliminare emerge la necessità di sviluppare un quadro di analisi approfondito, è costituita **una équipe multidisciplinare** composta da un operatore sociale e da altri operatori afferenti alla **rete dei servizi territoriali, identificati dal servizio sociale** a seconda dei bisogni del nucleo più rilevanti.

Il Progetto personalizzato, definito dopo l'analisi preliminare, individua, sulla base dei fabbisogni del nucleo familiare:

- a) **gli obiettivi generali e i risultati specifici** che si intendono raggiungere;
- b) **i sostegni***, in termini di specifici interventi e servizi, di cui il nucleo necessita, oltre al beneficio economico connesso al ReI;
- c) **gli impegni**** a svolgere specifiche attività, a cui il beneficio economico è condizionato, da parte dei componenti il nucleo familiare.

* I sostegni includono **gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla povertà**, nonché gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e sociosanitarie, educative, abitative, e delle

individuati presso i Centri per l'impiego e i beneficiari sottoscrivono il **Patto per il lavoro** (*vedi supra*).

Patto per l'inclusione Sociale: nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono un **Patto per l'inclusione Sociale** e i servizi si coordinano in maniera da fornire risposte unitarie nel Patto, con il coinvolgimento, oltre ai Centri per l'impiego e ai servizi sociali, degli altri servizi territoriali di cui si rilevi in sede di valutazione preliminare la competenza.

Il Patto per l'inclusione sociale "assume le caratteristiche" del Progetto personalizzato di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017 (*vedi a lato*).

Nel Patto per l'inclusione sociale sono inclusi, oltre agli **interventi per l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà** di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017, che, comunque sono attivati, ove

altre aree di intervento eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione, a cui i beneficiari possono accedere ai sensi della legislazione vigente. **I beneficiari del ReI accedono all'assegno di ricollocazione.**

** Gli impegni riguardano:

la frequenza di contatti con i competenti servizi responsabili del progetto; atti di **ricerca attiva di lavoro** e disponibilità; **frequenza e impegno scolastico**; comportamenti di prevenzione e cura volti alla **tutela della salute**, individuati da professionisti sanitari.

Il progetto personalizzato individua **una figura di riferimento** che ne cura la realizzazione e il monitoraggio ed è sottoposto a verifica periodica ed eventuale revisione.

SOGGETTI ATTUATORI

Comuni

I Comuni, in forma singola o associata, rappresentano congiuntamente con l'INPS i soggetti attuatori del ReI. **I punti per l'accesso** sono identificati dai Comuni che si coordinano a livello di ambito territoriale.

opportuni e richiesti, **anche** in favore dei beneficiari che sottoscrivono il Patto per il lavoro.

Non oltre il 31 dicembre 2021 il beneficiario del RdC tenuto a stipulare il Patto per il lavoro con il Centro per l'impiego riceve dall'ANPAL **l'assegno di ricollocazione** (AdR) (*vedi infra*).

Nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale il beneficiario deve offrire la propria disponibilità per **la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni**, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, **da svolgere presso il medesimo comune di residenza**, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non superiore al numero di **8 ore settimanali**.

Centri per l'impiego

Presso i Centri per l'impiego è resa la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e avviene la stipula del Patto per il lavoro.

Comuni

I Comuni predispongono le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti a titolarità dei Comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il Comune di residenza.

Gli ambiti territoriali, eventualmente per il tramite dei Comuni che li compongono, **comunicano all'INPS** le informazioni contenute nel modulo di domanda del ReI.

I Comuni, concorrono con risorse proprie alla **realizzazione degli interventi e servizi sociali territoriali** per il contrasto alla povertà.

I Comuni svolgono inoltre le seguenti funzioni:

- a) favoriscono con la propria attività istituzionale la conoscenza del ReI tra i potenziali beneficiari;
- b) assicurano il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, delle parti sociali, delle forze produttive del territorio e della comunità territoriale;
- c) effettuano le verifiche di competenza sul possesso dei requisiti per la concessione del ReI;
- d) adottano atti di programmazione;
- e) favoriscono la più ampia partecipazione dei nuclei familiari beneficiari del ReI nell'adozione degli interventi che li riguardano;
- f) operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore;
- g) facilitano e semplificano l'accesso dei beneficiari del ReI alle altre prestazioni sociali di cui il comune ha la titolarità.

Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito **il Sistema informativo unitario dei servizi sociali, "SIUSS"**, per le seguenti finalità:

Fino al completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, i Comuni devono verificare i requisiti di residenza e di soggiorno. **L'esito delle verifiche è comunicato all'INPS.**

Piattaforme digitali. Per attivare e gestire i Patti per il lavoro e i Patti per l'inclusione sociale sono istituite **due piattaforme digitali** dedicate al RdC, una presso **l'Anpal nell'ambito del Sistema**

- a) assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e delle prestazioni erogate dal sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e di tutte le informazioni necessarie alla programmazione, alla gestione, al monitoraggio e alla valutazione delle politiche sociali;
- b) monitorare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni;
- c) rafforzare i controlli sulle prestazioni indebitamente percepite;
- d) disporre di una base unitaria di dati funzionale alla programmazione e alla progettazione integrata degli interventi mediante l'integrazione con i sistemi informativi sanitari, del lavoro e delle altre aree di intervento rilevanti per le politiche sociali, nonché con i sistemi informativi di gestione delle prestazioni già nella disponibilità dei comuni;
- e) elaborare dati a fini statistici, di ricerca e di studio.

Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro "SIUPL": l'ANPAL realizza, in cooperazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, l'INPS e l'ISFOL, **il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro**, che si compone del nodo di coordinamento nazionale e dei nodi di coordinamento regionali, nonché

informativo unitario delle politiche del lavoro "SIUPL" per il coordinamento dei Centri per l'impiego, e l'altra presso il **Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito del Sistema informativo unitario dei servizi sociali "SIUSS" per il coordinamento dei Comuni**.

Le piattaforme presso l'Anpal e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali **condividono**, rispettivamente, con i Centri per l'impiego e con i Comuni, le informazioni utili sui beneficiari del RdC residenti nei territori di competenza.

il portale unico per la registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.

INPS

L'INPS **verifica il possesso dei requisiti** per l'accesso al ReI, successivamente verificato con cadenza trimestrale.

In caso di esito positivo delle verifiche **il ReI è riconosciuto dall'INPS**, condizionatamente alla sottoscrizione del progetto personalizzato.

L'INPS dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, **la disattivazione della Carta ReI**.

Le regioni adottano con cadenza triennale un **Piano regionale per la lotta alla povertà**, di programmazione dei servizi necessari per l'attuazione del ReI come livello essenziale delle prestazioni e **possono integrare** il ReI, a valere su risorse regionali.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha le competenze in materia di **verifica e controllo** del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, definiti con riferimento al ReI.

Il Ministero presiede **il Comitato per la lotta alla povertà**, organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo e **l'Osservatorio sulle povertà**, che costituisce un gruppo di lavoro permanente della **Rete**

INPS**poste**

Il è riconosciuto dall'INPS ove ricorrano le condizioni, previa verifica del possesso dei requisiti per l'accesso al RdC.

L'INPS dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, **la disattivazione della Carta RdC**.

	<p>della protezione e dell'inclusione sociale, quale organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali.</p>	
<p>CARTA REI</p>	<p>Il beneficio economico è erogato per il tramite della Carta ReI.</p> <p>Oltre che per l'acquisto dei generi previsti per la Carta acquisti, la Carta ReI garantisce la possibilità di prelievi di contante entro un limite mensile non superiore alla metà del beneficio massimo attribuibile (240 euro).</p> <p>Le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate, e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, sono attivate in favore dei beneficiari del ReI, secondo le modalità previste per i beneficiari della Carta acquisti, ai quali è parimenti estesa l'agevolazione per la fornitura di gas naturale.</p>	<p>Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta RdC.</p> <p>Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta RdC permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore a 100 euro per un singolo individuo e di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo.</p> <p>Al fine di contrastare fenomeni di ludopatia, è in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.</p> <p>Ai beneficiari del RdC sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale.</p> <p>In sede di nuovo affidamento del servizio di gestione, il numero di carte deve comunque essere tale da garantire l'erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo componente.</p>

RECLUSIONE

Reclusione da due a sei anni per chi rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute e **reclusione da uno a tre anni** in caso di omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, nonché di altre informazioni dovute ai fini della revoca o della riduzione del beneficio.

Alla condanna segue **la revoca** del beneficio con efficacia retroattiva e l'obbligo di **restituire** quanto percepito.

DECADENZA

In caso di:

a) **mancata presentazione (reiterata)** alle convocazioni ovvero agli appuntamenti previsti nel progetto personalizzato;

b) **mancata partecipazione**, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;

c) **mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua**;

d) **reiterati comportamenti inconciliabili** con gli impegni richiamati, successivi al provvedimento di sospensione;

In caso di:

a) **mancata dichiarazione** di immediata disponibilità al lavoro;

b) **mancata sottoscrizione** del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale;

c) **mancata partecipazione**, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;

d) **mancata adesione** ai progetti dei comuni, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;

e) **mancata accettazione di almeno una di tre offerte congrue**, ovvero, in caso di rinnovo, mancata accettazione della prima offerta congrua utile;

f) **mancata effettuazione** delle comunicazioni sulla variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo ovvero effettuazione di

SOSPENSIONE E DECURTAZIONE	<p>e) discordanza tra le componenti reddituali e patrimoniali che abbia prodotto un incremento del beneficio su base mensile pari o superiore a 200 euro. In tal caso, ferme restando la restituzione dell'indebito e la decadenza dal beneficio, si applica la sanzione fino a 3.000 euro.</p> <p>In caso di decadenza dal beneficio, il ReI può essere richiesto solo decorso un anno dalla data del provvedimento di decadenza nei casi di cui alla lettera e) e decorsi 6 mesi negli altri casi.</p> <p>Nei casi meno gravi di mancato rispetto degli impegni e dichiarazioni false rilasciate nell'attestazione ISEE si applicano la decurtazione o la sospensione del beneficio.</p>	<p>comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del RdC maggiore;</p> <p>g) mancata presentazione di una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;</p> <p>h) svolgimento di attività di lavoro dipendente in assenza delle comunicazioni obbligatorie ovvero attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni necessarie;</p> <p>i) percezione del RdC in misura maggiore per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni.</p> <p>Si applica la sanzione della decadenza anche nei casi reiterati delle violazioni per cui si applica la decurtazione (<i>vedi infra</i>).</p> <p>In caso di revoca o di decadenza, il RdC può essere richiesto solo dopo 18 mesi ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, decorsi 6 mesi dalla medesima data.</p> <p>Si applica la sanzione della decurtazione nei casi di:</p> <p>a) mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni da parte dei Centri per l'impiego e dei servizi competenti per il contrasto alla povertà dei comuni;</p> <p>b) mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento;</p>
---	--	--

	<p>L'irrogazione delle sanzioni, nonché il recupero dell'indebito, avviene ad opera dell'INPS. Gli indebiti recuperati e le sanzioni irrogate sono riversate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo Povertà.</p>	<p>c) mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l'inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenni ovvero impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari.</p> <p>L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell'indebito è effettuato dall'INPS. Gli indebiti recuperati sono riversate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per il Reddito di Cittadinanza.</p>
<p>INCENTIVI</p>		<p>Datore di lavoro privato: nel caso in cui un datore di lavoro privato assuma a tempo pieno e indeterminato il beneficiario di RdC, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore nel limite dell'importo mensile del RdC percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a 5 mensilità.</p> <p>Nel caso di licenziamento del beneficiario di RdC, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.</p> <p>Il datore di lavoro, contestualmente all'assunzione del beneficiario di</p>

RdC stipula, presso il centro per l'impiego, "ove necessario" (?), un patto di formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale.

Enti di formazione accreditati: possono stipulare presso i CpI un **Patto di formazione** con il quale garantiscono al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante il coinvolgimento di Università ed enti pubblici di ricerca. Se in seguito a questo percorso formativo il beneficiario di RdC ottiene un lavoro, **al datore di lavoro che assume è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore nel limite della metà dell'importo mensile del RdC** percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, **per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso** e, comunque, non superiore a **390 euro mensili** e non inferiore a **6 mensilità** per metà dell'importo del RdC.

La restante metà dell'importo mensile del RdC percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, **per un massimo di 390 euro mensili e non inferiore a 6 mensilità per metà dell'importo del RdC, è riconosciuta all'ente di formazione accreditato** che ha garantito al lavoratore assunto il predetto percorso formativo o di riqualificazione professionale, sotto forma di **sgravio contributivo** applicato ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i propri dipendenti.

Nel caso di licenziamento del beneficiario di RdC, il datore di lavoro è tenuto alla **restituzione** dell'incentivo fruito maggiorato delle

sanzioni civili, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.

Le suddette agevolazioni si applicano a condizione che il datore di lavoro realizzi **un incremento occupazionale "netto"** del numero di dipendenti a tempo indeterminato.

Beneficiari del Rdc che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC: ad essi è riconosciuto in un'unica soluzione **un beneficio addizionale pari a sei mensilità del RdC, nei limiti di 780 euro mensili.**

Agevolazioni per le regioni del Sud: le suddette agevolazioni sono **aggiuntive** rispetto a quelle che prevedono **incentivi all'occupazione nel Mezzogiorno*** stabilite dall'ultima legge di bilancio (che riprende a sua volta le misure presenti nella legge di bilancio 2018).

* Si tratta di **misure per favorire l'assunzione con contratto a tempo indeterminato**, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età ovvero di soggetti di età pari o superiore alla suddetta soglia, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Tali misure possono consistere anche in **un esonero contributivo integrale della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro**

		privato, entro il limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua.
ASSEGNO DI RICOLLOCA ZIONE	<p>L'assegno di ricollocazione è stato introdotto dall'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive).</p> <p>Articolo 23.</p> <p>Ai disoccupati percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi è riconosciuta, qualora ne facciano richiesta al centro per l'impiego presso il quale hanno stipulato il patto di servizio personalizzato una somma denominata «assegno individuale di ricollocazione», graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i centri per l'impiego o presso i servizi accreditati.</p> <p>L'assegno di ricollocazione è rilasciato dal centro per l'impiego sulla base degli esiti della procedura di profilazione.</p>	<p>Il testo riproduce sostanzialmente quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.</p> <p>Entro il 31 dicembre 2021 al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, il beneficiario del RdC tenuto a stipulare il Patto per il lavoro con il Centro per l'impiego, riceve dall'ANPAL l'assegno di ricollocazione (AdR), graduato in funzione del profilo personale di occupabilità, da spendere presso i centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati.</p> <p>Il servizio ha una durata di 6 mesi, prorogabile di ulteriori 6 mesi qualora residui parte dell'importo dell'assegno.</p> <p>La differenza fondamentale rispetto alla misura prevista dalla legge n. 147 del 2017 consiste nel fatto che viene sospesa, fino alla data del 31 dicembre 2021, l'erogazione dell'assegno di ricollocazione ai disoccupati percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi, ovvero ai soggetti che ne erano i destinatari originari.</p>

<p>NAVIGATOR</p>		<p>E' autorizzata la spesa nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021 a favore di ANPAL per consentire la stipulazione, previa procedura selettiva pubblica, di contratti con le professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del RdC, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione.</p>
<p>STABILIZZAZIONE PERSONALE ANPAL</p>	<p>Già la legge 27 dicembre 2017, n. 205, aveva previsto che l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato impiegato in funzioni connesse con l'indirizzo, l'erogazione ed il monitoraggio delle politiche attive del lavoro, potesse applicare le procedure previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente, per la stabilizzazione del personale.</p> <p>Inoltre, la legge di bilancio 2018 aveva prorogato fino al 31 dicembre 2018 i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2017.</p>	<p>Per la stabilizzazione del personale a tempo determinato già dipendente dell'ANPAL è autorizzata la spesa - a fronte delle cifre cospicue stanziata per l'assunzione dei navigator - solo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019.</p>
<p>DISPOSIZIONI TRANSITORIE</p>		<p>A decorrere dal 1° marzo 2019, il Reddito di inclusione non può essere più richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto, né rinnovato.</p> <p>Per coloro ai quali il Reddito di inclusione sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019, il beneficio continua ad essere</p>

		erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il RdC, nonché il progetto personalizzato.
COSTO	Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del ReI, i limiti di spesa sono determinati in 1.747 milioni di euro per l'anno 2018, in 2.198 milioni di euro per l'anno 2019, in 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 e in 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.	Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del RdC e della Pensione di cittadinanza, sono autorizzati limiti di spesa sono determinati nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro a decorrere dal 2022.